



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

IL DIRETTORE GENERALE

MIPAAF - PQAI 08 - Prot. Interno N.9166497 del 23/09/2020

Applicazione dei criteri per la determinazione e l'erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione dell'articolo 1 del D.M. 4701/2020.

VISTA la legge 23 agosto 1988 n.400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTI la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e segnatamente l’art. 16 rubricato “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 rubricato “*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*” e segnatamente l’art. 12 comma 2, lett. d), del predetto decreto, che annovera, tra le finalità dell’UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all’organizzazione delle corse e remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE)*”, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, ed in particolare l’art. 2 ai sensi del quale l’Unire provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore *ex-lege* dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, e in



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

particolare l'art. 23-quater, comma 9 che stabilisce la soppressione dell'ASSI e il trasferimento delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215, con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normativa – ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori –, funzioni che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 – ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, e in particolare l'art. 3 con il quale sono affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE, soppressa a norma dell'art. 23- quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 rubricato “Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 marzo 2018 n. 2481 registrato il 3 aprile 2018 dalla Corte dei Conti con visto n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato decreto DPCM 17 luglio 2017 n. 143, sono stati individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica e con il quale si affida all'Ufficio PQAI VIII il pagamento dei premi al traguardo e delle provvidenze all'allevamento;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” che ha disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2019 n. 6834, registrato il 29 luglio 2019 dalla Corte dei conti con visto 834 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con il quale è stato abrogato il decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 2481;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020, all'ufficio controllo atti MISE e Mipaaf al nr. 89;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 180, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020 all'ufficio controllo atti MISE e Mipaaf al nr. 146, e in particolare l'art. 8 comma 3 recante: "Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina";

VISTO l'articolo 2, l'articolo 34 e l'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di contabilità e finanza pubblica, che introduce le linee di riforma del bilancio dello stato;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato»;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 – recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021";

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 – recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022";

VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2018 n. 20762, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2018 n.ro 446 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – "Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse", nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, al Dr. Giovanni Di Genova;

VISTO il d.P.R. 05 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020 n. 75, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l'incarico di Capo del dipartimento delle politiche



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il DPCM 07 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2020 al n. 832, recante il conferimento di incarico al Dr. Oreste Gerini di Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 25 febbraio 2020, n. 2070, registrata dalla Corte dei conti l'11 marzo 2020 al n. 1-141;

VISTA la direttiva del Capo del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 12 marzo 2020, n. 805, registrata dall'Ufficio centrale del bilancio il 13 marzo 2020 al n. 222, con cui il Capo Dipartimento, in coerenza con la sopracitata direttiva del Ministro, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento; e in particolare l'articolo 2 nel quale viene disposto che, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica sono: a) autorizzati ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare, senza limiti d'importo, sui fondi di competenza, cassa, sui residui e sulle iscrizioni di bilancio nell'ambito delle disponibilità assegnate, iscritte sui capitoli di bilancio di competenza; b) autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza; c) delegati alla stipula dei contratti di competenza, senza limite di importo, degli atti costituenti le determine a contrarre, i bandi di gara, gli inviti alla presentazione dei progetti, i decreti di graduatoria relativi alla concessione di contributi nonché le risposte a pareri tecnici di carattere generale.

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli e in particolare gli artt. 7 e seguenti del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto, gli artt. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano dell'ex Jockey Club Italiano, gli artt. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli della Società degli Steeple Chases d'Italia e 75 dell'ex Ente nazionale Cavallo da Sella, che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di organizzazione delle corse (*rectius* riconoscimento per il trotto);

VISTO il parere, n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha chiarito che *“la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990...”* evidenziando che nel caso di specie il finanziamento pubblico in favore delle società di corse *“si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli...”*;

VISTO altresì il parere n. 02148/2017 in data 11.10.2017 con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951/2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura *“remuneratoria”* delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del d.P.R. nr. 169 del 1998 è indicativa unicamente della loro *“riconcucibilità ad una tipologia peculiare di*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

“sovvenzione”, dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di una attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a. e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica...”; con la conseguenza che le somme erogate entrano “pleno jure nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l’attività”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l’art. 12 della sopracitata legge, il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 con cui l’Agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15/1/2015) in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l’avviso - mutuato dalla sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 4151/2015 - secondo cui tali somme espressamente qualificate dalla legge come “finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi” (articolo 2, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 449)”, assumono rilevanza agli effetti dell’ IVA;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2019, n. 12939 recante principi generali per la formulazione del calendario delle corse ippiche, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 04/05/2020 al n. 302;

VISTO il Calendario corse per l’anno 2020 di cui al decreto dipartimentale n. 90300 del 24 dicembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 04/05/2020 al n. 301, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto dipartimentale 24 aprile 2020, n. 21818 recante il riconoscimento delle società di corse per l’anno 2020, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 29/05/ 2020 al n. 538;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 02/07/2020 al n. 639, recante i principi per la determinazione e l’erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute, , disponendo altresì l’erogazione di una anticipazione pari al 40% della media delle sovvenzioni percepite nel periodo 2017/2019 – al fine di assicurare la necessaria liquidità per l’anno solare 2020 nelle more dell’adozione del decreto direttoriale di definizione e adozione dei criteri per la determinazione e l’erogazione delle sovvenzioni spettanti alla Società di corse;

VISTI gli accordi sostitutivi, registrati dai competenti organi di controllo, che disciplinano i rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e le singole società di corse per l’anno 2020 e che prevedono l’erogazione di una anticipazione pari al 40% della media delle sovvenzioni percepite da ciascuna società nel periodo 2017/2019;

VISTO il decreto dipartimentale 10 agosto 2020 n. 9049479, che approva gli *addendum* agli accordi sostitutivi di cui al paragrafo precedente, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 03 settembre 2020 al n. 825;

VISTO l’articolo 1, comma 1 del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 con il quale viene stabilito, in piena coerenza con quanto previsto all’articolo 12, comma 2), lettera d), del D.P.R. 169/98 che dispone la



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

ripartizione delle risorse assegnate tra le società di corse riconosciute in ragione della gestione degli impianti, dell'organizzazione delle corse e della remunerazione delle riprese delle immagini delle corse, che la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse riconosciute sia effettuata con decreto direttoriale tramite l'adozione di un modello di computo predisposto sulla base dei seguenti criteri:

- a) per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo;
- b) per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti e in essere volti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo;
- c) per l'organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete;
- d) per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 che stabilisce che il rapporto tra le società di corse e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali venga disciplinato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite un apposito accordo sostitutivo sottoscritto dalle parti e approvato nelle forme di legge;

VISTE le risorse assegnate con legge di bilancio annuale sul capitolo n. 2297 PG 2 "*Sovvenzioni alle Società di corse per la gestione di impianti e riprese televisive*" Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione Azione 5 -interventi a favore del settore ippico;

CONSIDERATO che l'applicazione dei criteri generali del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 è finalizzata a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l'adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti;

CONSIDERATO altresì che i criteri generali previsti dal citato D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 intendono dare il giusto valore alla capacità di raccolta delle scommesse e alla capacità di stimolare una adeguata partecipazione di pubblico;

CONSIDERATO che le modalità di computo delle sovvenzioni devono perseguire criteri di proporzionalità e gradualità per assicurare equità nella distribuzione delle risorse; e che per questo occorre adottare una metodologia di computo basata maggiormente su criteri di proporzionalità lineare;

TENUTO CONTO altresì che per conseguire la necessaria omogeneità appare opportuno considerare dati ed elementi di computo provenienti da un arco di tempo almeno triennale;

RITENUTO NECESSARIO, quindi, adottare una disciplina di erogazione del finanziamento alle società di corse che abbia una prospettiva applicativa pluriennale, al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore;

TENUTO CONTO che l'erogazione di dette risorse appare necessaria a garantire la stessa efficacia dell'intervento dello Stato a sostegno di tali imprese per le quali, come evidenziato dal Consiglio di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

Stato, “*il trasferimento pubblico assume un ruolo preponderante*” (parere n. 03951/2014), essendo “*risorse indispensabili*” per lo svolgimento delle attività a queste demandate (Parere n. 02148/2017);

ATTESO che le società di corse hanno già sottoscritto, con adesione unanime, un accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241/1990 per l'anno 2020 per l'erogazione dell'anticipazione e che la struttura di tale accordo, nella previsione delle finalità istituzionali e delle modalità amministrativa, non è variata rispetto a quella adottata nel periodo 2017-2019;

TENUTO CONTO che la metodologia di determinazione delle sovvenzioni destinate a ciascun ippodromo con l'adozione dei principi indicati dal D.M. 6 maggio 2020, n. 4701 ha prodotto spettanze con significativi livelli di coerenza con i principi di proporzionalità e di gradualità invocati anche dalle stesse società di corse;

TENUTO CONTO che l'azione dell'Amministrazione deve essere volta a perseguire i principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa come richiamati nell'articolo 1 della legge 241/1990;

RITENUTO di adottare uno schema generale di accordo sostitutivo per la disciplina della sovvenzione in favore delle società di corse;

TENUTO altresì conto della necessità di perseguire un modello gestionale delle sovvenzioni che preveda la sottoscrizione dell'accordo sostitutivo all'inizio dell'esercizio di riferimento, sia per ragioni di opportunità amministrativa sia perché le attività oggetto di sovvenzione siano regolamentate prima del loro svolgimento, anche al fine di assicurare la giusta programmazione delle stesse;

CONSIDERATE le implicazioni derivanti dalla sospensione delle corse dei cavalli nel periodo marzo-maggio 2020 a causa del fenomeno epidemiologico Covid-19, ovvero di impatto differenziato sui principali parametri assunti per la determinazione della sovvenzione; del che la richiesta espressa dalle società di corse di non considerare l'anno 2020 quale anno di riferimento per il calcolo della sovvenzione per l'anno 2021;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il rapporto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse riconosciute è disciplinato, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sottoscrizione di un accordo sostitutivo secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il valore della *Sovvenzione* da assegnare a ciascuna società, relativamente all'ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l'applicazione della metodologia contenuta **nell'allegato A**. I dati assunti a base della metodologia sono costituiti dalla media dei valori riferiti al triennio precedente, eccezion fatta per la fascia di qualità delle riprese televisive, relativa all'ultima annualità.
3. Oggetto dell'accordo sostitutivo, conforme **all'allegato B** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è la definizione dei rapporti contrattuali per la gestione e il miglioramento degli impianti degli ippodromi, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

4. Le società di corse riconosciute sono quelle indicate nel Decreto dipartimentale 24 aprile 2020, n. 21818 recante il riconoscimento delle società di corse per l'anno 2020, ammesso alla registrazione con visto della Corte dei Conti n. 538 del 29 maggio 2020, e sue successive modifiche e integrazioni.
5. In caso di riconoscimento di società di corse non contenute nell'elenco di cui al comma precedente, le stesse stipulano l'accordo sostitutivo di cui al presente articolo dall'anno successivo alla data di riconoscimento.

Articolo 2

Risorse finanziarie

1. Alla copertura degli oneri connessi alla stipula degli accordi sostitutivi di cui all'articolo 1 si provvede con le disponibilità assegnate in sede di formazione di bilancio sul capitolo n. 2297 pg 2 - Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse.
2. La stipula degli accordi sostitutivi per l'esercizio finanziario 2020 tiene conto delle somme già erogate alla società di corse ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701 con il quale, nelle more dell'adozione del presente decreto volto a determinare le sovvenzioni spettanti alle società di corse, ha disposto l'erogazione, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 40% della media delle sovvenzioni percepite nel periodo 2017/2019.

Articolo 3

Tipologia e determinazione delle sovvenzioni

1. Le risorse finanziarie, così come specificate all'articolo 1, comma 1, lettere *a*, *b*, *c* e *d* del D.M. 06 maggio 2020 n. 4701, sono attribuite alle Società di corse riconosciute, subordinatamente allo svolgimento delle attività di organizzazione delle corse secondo il calendario delle corse elaborato dal Ministero e per la prestazione dei servizi di allenamento, per la gestione e il miglioramento degli impianti e per la prestazione del servizio di riprese televisive delle immagini delle corse, secondo la seguente ripartizione:
 - a. *"impianti e miglioramento impianti"*: importo commisurato al 75% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, Iva compresa;
 - b. *"organizzazione corse"*: importo commisurato al 13% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, Iva compresa;
 - c. *"riprese televisive"*: importo commisurato al 12% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, Iva compresa.
2. La ripartizione delle risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario è ripartito tra le principali discipline con l'adozione delle seguenti percentuali:
 - a. *disciplina del trotto*: importo commisurato al 60% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-5%, Iva compresa;
 - b. *disciplina del galoppo (piano ed ostacoli)*: importo commisurato al 40% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-5%, Iva compresa;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

3. La destinazione di eventuali sopravvenienze attive della *Sovvenzione "riprese televisive"* è la valorizzazione di eventuali passaggi di *fasce di qualità*, di cui alla Determina Unire 106/2006, formalmente richiesti e documentati.
4. Eventuali sopravvenienze attive o esuberanti provenienti a qualsiasi titolo sono destinati ad elevare la quota della sovvenzione *"organizzazione corse"*.
5. L'Amministrazione si riserva di apportare variazioni compensative nella ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1 in ragione delle risorse necessarie alla integrale copertura della sovvenzione *"impianti e miglioramento impianti"* e della sovvenzione *"riprese televisive"*.
6. Il competente Ufficio preposto al pagamento delle sovvenzioni propone, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Direzione generale competente la determinazione delle sovvenzioni spettante a ciascuna società di corse per l'anno successivo.

Articolo 4

Domanda di erogazione e modalità di liquidazione della sovvenzione

1. L'erogazione della sovvenzione avviene previa presentazione di fatture elettroniche, emesse nelle forme di legge, con la liquidazione di:
 - a. una anticipazione non superiore al 40% al 31 marzo di ciascun anno;
 - b. un saldo al 31 ottobre di ciascun anno, per tutte le società che a questa data hanno concluso l'attività di organizzazione delle corse;
 - c. una seconda anticipazione al 31 ottobre, per tutte le società che a questa data non hanno concluso l'attività di organizzazione delle corse, fino ad un massimo di dieci/dodicesimi della sovvenzione assegnata, al netto dell'anticipazione liquidata al 31 marzo;
 - d. un saldo al 31 marzo, previa presentazione di fattura emessa dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento e non prima del 20 gennaio dell'esercizio successivo, alle società di corse che terminano l'attività nel mese di dicembre.
2. La società inoltra istanza di erogazione della sovvenzione spettante previa presentazione:
 - a. della fidejussione nelle modalità di cui al successivo comma 3;
 - b. documento informativo recante l'illustrazione della:
 - i. attività di organizzazione delle corse svolte dal 1 gennaio dell'esercizio di riferimento fino alla data di inoltro dell'istanza;
 - ii. programmazione di attività socio-istituzionali in coerenza con le finalità di cui all'articolo 12 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e, in particolare, con quelle specificate al comma 2, lettere e), i) ed l);
 - iii. attività di spesa programmata per la realizzazione per il miglioramento degli impianti (interventi di ammodernamento, di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento delle strutture dell'ippodromo).
3. La fidejussione presentata dalle società di corse deve avere i seguenti requisiti minimi, oltre quelli indicati nell'Allegato C):
 - a. essere irrevocabile;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

- b. pari al 10% del totale della Sovvenzione assegnata, IVA compresa;
 - c. avere una scadenza non precedente al 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento;
 - d. poter essere svincolata esclusivamente dal Ministero.
4. L'erogazione del saldo della Sovvenzione avviene previa presentazione di una istanza di saldo accompagnata da una relazione tecnico-economica illustrante le attività di spesa sostenute relativamente a tutte le attività svolte ivi comprese quelle sostenute per il miglioramento degli impianti.
5. In adempimento della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 06 maggio 2020 n. 4701, a partire dall'annualità 2021, ciascuna società dovrà programmare e realizzare, nell'esercizio di riferimento (1 gennaio/31 dicembre), interventi, con investimenti materiali ed immateriali, volti al miglioramento degli impianti dell'ippodromo ovvero all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo per un importo **non inferiore al 4%** del valore della sovvenzione globale assegnata, IVA compresa.
6. Le spese sostenute per gli investimenti di cui al comma precedente sono ammissibili dal 1 gennaio e fino alla data antecedente la richiesta del saldo relativo all'esercizio di riferimento. Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria.
7. Per le società di corse di recente riconoscimento che, per l'esercizio di riferimento, non hanno importi liquidati da prendere a riferimento ai sensi dei precedenti commi, oppure per quelle società che hanno un livello di attività nullo o palesemente ridotto, le anticipazioni possono essere liquidate previa presentazione di idonea fideiussione pari al 50% del valore dell'importo che l'amministrazione provvederà a comunicare, tenendo conto del numero delle corse programmate.

Articolo 5

Verifiche e controlli

1. Durante il periodo di vigenza dell'accordo sostitutivo, e fino alla conclusione dell'iter amministrativo di liquidazione delle sovvenzioni, il Ministero esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sulle Società di corse, con specifico riferimento all'esecuzione delle attività oggetto di sovvenzione.
2. Il Ministero, prima dell'erogazione del saldo oppure prima del termine di svincolo della polizza fideiussoria, effettua controlli a campione su un numero di società non inferiori al 15% del totale, previo emanazione di un decreto direttoriale regolamentante le modalità esecutive.
3. Le attività di controllo sono finalizzate alla verifica della corretta destinazione delle risorse pubbliche erogate in favore della Società.
4. La selezione del campione delle società sarà effettuato mediante sorteggio in seduta pubblica.
5. Le attività di verifica e di controllo della qualità delle immagini televisive delle corse saranno svolte dalla Commissione istituita con D.D. 18 luglio 2019, n. 52060 e ss.mm.ii.
6. E' fatto obbligo alla Società trasmettere al competente Ufficio PQAI VIII entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, copia del bilancio societario approvato relativo all'ultimo esercizio.

Articolo 6

Disposizioni finali e transitorie



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

1. Il dirigente dell'Ufficio PQAI VIII, o altri specificamente incaricati dal Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, è delegato a sottoscrivere gli accordi sostitutivi con le società di corse in nome e per conto del Ministero.
2. Per l'esercizio finanziario 2020 e per l'esercizio finanziario 2021, in ragione del fenomeno epidemiologico Covid-19, avendo impattato questo sul regolare svolgimento delle corse durante l'anno 2020 e quindi anche sui valori dei parametri a base del modello di computo, la sovvenzione globale assegnata ad ogni società di corse è computata con i dati del triennio 2017/2019.
3. Il valore della sovvenzione assegnata per l'anno 2020 è reso nei prospetti di cui all'allegato D). La liquidazione della sovvenzione anno 2020 avviene con le modalità e tempistiche di cui all'articolo 4, comma 1, al netto dell'anticipazione erogata in corso d'anno, previa acquisizione della integrazione della fideiussione.
4. In ragione dei tempi di emanazione del presente decreto e delle condizioni emergenziali conseguenti al fenomeno epidemiologico COVID-19, per l'anno 2020 la previsione di cui all'articolo 4, comma 5 potrà essere soddisfatta dalle società di corse con interventi di spesa **non inferiore all'1%** del valore della sovvenzione globale assegnata, IVA compresa. Il controllo dei giustificativi, stante la vigenza della fideiussione fino al 30 giugno 2021, non inferiore in ogni caso al 10% del valore della sovvenzione, sarà effettuata dal competente ufficio PQAI VIII entro il 30 marzo 2021.

Il presente atto, pubblicato sul sito internet del Ministero, è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Sede, 23/09/2020

Il Direttore Generale

Oreste Gerini

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)